

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
SEZ. 4^a R.G.N. 71214/2014



SENTENZA
N. 12057
Anno 2015
RUOLO GENERALE
71214/14
REPERTORIO
12344 15

Il Giudice di Pace Avv. Margherita Franco nella causa avente ad oggetto
danni "perdita cartelle" promossa da: Sig.ra

DEPOSITATA IL
15/09/15

nata il 1980 in Ucraina residente in Milano -
- ed elettivamente domiciliata in Milano - CHE CA - presso lo studio
dell'Avv. Sabrina Contino C.F. CNT SRN 70L71 F205SV rappresenta e difende nella
presente procedura, come da delega a margine dell'atto introduttivo

- attrice -

CONTRO

 , società con socio unico (C.F.), corrente in Roma, in
persona del suo legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv.
Gaetano Pollio - del Foro di Pavia (C.F. PLLGTN52E31F162Q) e facente parte del
servizio legale della società, che indica, ai fini delle comunicazioni da ricevere nel corso
del procedimento, il seguente n. di fax e l'indirizzo e-mail
 - come da procura generale alle liti per atto di notaio
Pieluigi Ambrosone in Roma n. rep. 49620 racc. 12553 del 10 giugno 2014 allegata in
copia alla comparsa con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso il suddetto
avvocato presso Affari Legali Territoriali Lombardia via Cordusio n.
4 in Milano

- convenuta -

ha emesso la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 agosto 2014, la signora ha
convenuto in giudizio, dinanzi a codesto ~~odier~~ Giudice di Pace di Milano, la"
chiedendo, in conclusione di: "...condannare ... al
pagamento in favore della sig.ra della somma di € 1314,40 (€1.464,40

... € 150,00) al netto della franchigia di € 150,00, oltre interessi legali dal 14.04.14 al saldo effettivo, quale perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento di cui in premessa a seguito del suo furto, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, contenuta in ogni caso entro l'importo massimo di cui al contributo unico versata pari ad € 43,00;...".

FATTO

- 1) La signora _____ è contitolare, insieme al sig. _____, del conto corrente _____ nr. _____, acceso in data 10/03/2007 (doc.1);
- 2) Nell'ambito del citato rapporto di conto corrente, come previsto e disciplinato alla sezione III delle condizioni contrattuali regolanti il Conto Corrente _____, dietro richiesta in data 02.01.2014 della cliente, signora _____, rilasciava alla medesima la carta " _____ " n. _____ (doc.2);
- 3) In data 14/04/2014 alle ore 11,42, la signora _____ denunciava oralmente presso la stazione dei Carabinieri di Milano Gratosoglio di essere rimasta vittima il giorno precedente (13.04.2014) in Celle Ligure (SV) fra le ore 11,00 e le 14,00 di "furto su autovettura" nel parcheggio situato sulla statale della Aurelia subito dopo il casello dell'uscita Celle Ligure da parte di ignoti i quali - previo rottura del finestrino/deflettore posteriore destro dell'auto Suzuki Gran Vitara intestata a suo marito, avente targa rumena _____ - avevano asportato la sua borsa contenente, fra l'altro, anche due carte _____ rilasciate dal _____ (v. doc. 3);
- 4) Successivamente, in data 18.04.2014, sempre presso la Stazione dei Carabinieri di Milano Gratosoglio la signora _____ integrava la denuncia orale sporta contro ignoti il 14.04.2014, indicando che, a seguito del furto, malfattori in possesso della carta _____ a lei intestata nella stessa giornata (del furto) avevano effettuato un prelievo presso uno sportello _____ per l'ammontare di € 600,00 e un acquisto di euro 864,40 presso un negozio (v. doc. 4);
- 5) La signora _____ aveva provveduto in data 13.04.2014 alle ore 15,02,17 a richiedere il blocco della carta _____ di cui era titolare (doc. 5);
- 6) Le due operazioni di prelievo e di acquisto, di cui al punto 4) superiore, risultano essere state effettuate alle ore 11,31 ed alle ore 11,54 del giorno 13.04.2014 (doc. 6)

All'udienza del 02.12.2014, presente parte attrice, si costituiva la convenuta depositando Comparsa con cui contestava la domanda attrice. In particolare eccepiva che:

- Come noto, l'utilizzo della suddetta "Carta " presuppone la necessaria conoscenza del relativo codice PIN (che è strumento di identificazione complementare), in difetto del quale (tranne che per operazioni di pagamento sino a 25,00 euro) per le recenti carte " è impossibile poter compiere alcuna operazione attraverso la carta (" in altri termini, ed in particolare, per poter prelevare denaro giacente sul conto corrente attraverso uno sportello postale/bancario automatico (cd "ATM"), è necessario inserire nella macchina erogatrice la carta " , in seguito, digitare il relativo codice PIN;
- Il codice personale segreto (Personal Identification Number – PIN) è un numero composto da una procedura elettronica ed è sconosciuto a chiunque, anche al personale di Poste;
- Per garantire la segretezza, il PIN viene consegnato al titolare in busta sigillata, separatamente rispetto alla carta;
- In seguito a sua richiesta in tal senso, la signora " riceveva consegna, separata, del codice PIN e della (Carta " n. " che veniva attivata;
- La signora " a dichiarato di essere stata derubata della borsa, all'interno della quale – ipoteticamente – conservava la propria carta " in data 13.04.2013, tra le ore 11,00 e le ore 14,00 in Celle Ligure presso una area di servizio sulla statale Aurelia;
- La signora " , quel giorno – ipoteticamente -- conservava il codice PIN, insieme alla "Carta " , " n. " , all'interno della borsa dichiarata sottrattata dall'auto;
- In data 13.04.2014 la carta " n. " discorso veniva utilizzata -- come affermato anche da parte attrice -- per effettuare due operazioni di prelevamento di denaro:
 - alle ore 11,31 del 13.04.2014 presso lo sportello automatico ATM dell'ufficio postale di Albissola Marina, prelievo di euro 600,00;
 - alle ore 11,54 del 13.04.2014 mediante un acquisto presso l'esercizio commerciale Promosport dell'importo di € 864,40 (v. doc. 6 cit.);

- le due operazioni dispositive di cui al punto che precede venivano richieste ed effettuate tramite corretta digitazione del codice segreto PIN relativo alla "Carta

n. 7777

- In data 29.04.2014 la signora : presentava reclamo per disconoscimento operazioni presso l'ufficio postale Milano 79 (doc. 7);
- La carta I ... , n. ... , rilasciata alla signora , era dotata di funzionalità contactless che, solo per pagamenti fino a 25,00 euro, consentiva di non digitare il PIN o di firmare lo scontrino (v. doc. 8).

Per poter effettuare tali operazioni il titolare del rapporto, oltre a fornire la carta di pagamento/prelievamento, deve digitare sulla tastiera del POS/ATM le cifre di cui si compone il codice segreto, del quale è l'unico depositario e che deve curare di custodire con la massima attenzione.

All'udienza del 02.12.2014, a seguito di astensione del G.d.P. assegnatario della causa la stessa veniva riassegnata al G.d.P. dott.ssa Maria Pia Garzillo che formalizzava anch'essa la propria astensione, per cui la causa veniva riassegnata all'odierno G.d.P. che, stante la natura documentale della causa, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 11.06.2015, in cui le parti discutevano la causa che il G.d.P. tratteneva in decisione.

CONCLUSIONI per l'ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

NEL MERITO: Condannare ai sensi delle disposizioni di cui agli artt 11 e 12 del D.Lgs 27/01/10 n. 11, nonché delle altre norme ritenute rilevanti, _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della Sig.ra _____ della somma di € 1.314,40 (€ 1.464,40 - € 150,00) al netto della franchigia di € 150,00, oltre interessi legali dal 14.04.14 al saldo effettivo, quale perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento di cui in premessa a seguito del suo furto, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, contenuta in ogni caso entro l'importo massimo di cui al contributo unico versato pari ad € 43,00;

IN TUTTI I CASI: Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Contino anticipatario.



GIUDICE DI PACE DI MILANO

Nel procedimento R.G. n.71214/2014 - Giudice Avv. Franco -
promosso con atto di citazione da:

! _____, con l'avv. Sabrina Contino

attrice

CONTRO

! _____, società con socio unico, con l'avv. Gaetano Pollio
convenuta

PRECISAZIONE CONCLUSIONI
nell'interesse di "POSTE ITALIANE S.P.A."

contrariis relectis, piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace di Milano adito così
giudicare:

- in via principale, respingere le domande attoree nei confronti di Poste Italiane S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- in ogni caso, con vittoria di spese.
- in via istruttoria: si chiede, occorrendo, prova per interpello e testi sulle circostanze indicate in fatto della comparsa di costituzione e risposta, qui di seguito ritrascritte e capitolate dal n. 1) al n. 15), da intendersi precedute da "vero che":

- 1) La signora _____ a è contitolare, insieme al sig. (_____
_____, del conto corrente _____ nr. _____ ccesso in data
10/03/2007, come anche da doc. 1 convenuta che si rammostra al teste;
- 2) Nell'ambito del citato rapporto di conto corrente, come previsto e
disciplinato alla sezione III delle condizioni contrattuali regolanti il Conto
Corrente _____, dietro richiesta in data
02.01.2014 della cliente, signora _____, rilasciava alla
medesima la carta " _____ " n. _____ come anche da doc.
2 convenuta che si rammostra al teste;
- 3) In data 14/04/2014 alle ore 11,42, la signora _____ denunciava
oralmente presso la Stazione dei Carabinieri di Milano Gratosoglio di
essere rimasta vittima il giorno precedente (13.04.2014) in Celle Ligure
(SV) fra le ore 11,00 e le 14,00 di "furto su autovettura" nel parcheggio
situato sulla statale della Aurelia subito dopo il casello dell'uscita Celle
Ligure da parte di ignoti i quali - previo rottura del finestrino/deflettore



posteriore destro dell'auto Suzuki Gran Vitara intestata a suo marito avente targa rumena - avevano asportato la sua borsa contenente, fra l'altro, anche due carte bancoposta rilasciate da come anche da doc. 3 convenuta che si rammostra al teste;

- 4) Successivamente, in data 18.04.2014, sempre presso la Stazione dei Carabinieri di Milano Gratosoglio la signora integrava la denuncia orale sporta contro ignoti il 14.04.2014, indicando che, a seguito del furto, ignoti malfattori in possesso della carta bancoposta a lei intestata nella stessa giornata (del furto) avevano effettuato un prelievo presso uno sportello per l'ammontare di € 600,00 ed un acquisto di euro 864,40 presso un negozio, come anche da doc. 4 convenuta che si rammostra al teste;
- 5) La signora aveva provveduto in data 13.04.2014 alle ore 15,02,17 a richiedere il blocco della carta postamat di cui era titolare, come anche da doc. 5 convenuta che si rammostra al teste;
- 6) Le due operazioni di prelievo e di acquisto di cui al punto 4) superiore risultano essere state effettuate alle ore 11,31 ed alle ore 11,54 del giorno 13.04.2014, come anche da doc. 6 convenuta che si rammostra al teste;
- 7) l'utilizzo della suddetta "Carta presuppone la necessaria conoscenza del relativo codice PIN (che è strumento di identificazione complementare), in difetto del quale (tranne che per operazioni di pagamento sino a 25,00 euro per le recenti carte) è impossibile poter compiere alcuna operazione attraverso la carta (); in altri termini, ed in particolare, per poter prelevare denaro giacente sul conto corrente attraverso uno sportello postale/bancario automatico (cd "ATM"), è necessario inserire nella macchina erogatrice la carta , in seguito, digitare il relativo codice PIN;
- 8) Il codice personale segreto (*Personal Identification Number* - PIN) è un numero composto di cinque cifre generato automaticamente per ciascuna carta da una procedura elettronica ed è sconosciuto a chiunque, anche al personale di ;
- 9) Per garantirne la segretezza, il PIN viene consegnato al titolare in busta sigillata, separatamente rispetto alla carta;
- 10) In seguito a sua richiesta in tal senso, la signora riceveva consegna, separata, del codice PIN e della " " n. . . è veniva attivata;
- 11) la signora dichiara di essere stata derubata della borsa,

all'interno della quale conservava la propria carta in data 13.04.2013, tra le ore 11,00 e le ore 14,00 in Celle Ligure presso una area di servizio sulla statale Aurelia;

12) la signora _____ quel giorno, conservava il codice PIN, insieme alla _____ n. _____, all'interno della borsa dichiarata sottrattata dall'auto;

13) in data 13.04.2014 la carta _____ n. _____ il discorso veniva utilizzata - come affermato anche da parte attrice - per effettuare due operazioni di prelevamento di denaro:

- alle ore 11,31 del 13.04.2014 presso lo sportello automatico ATM dell'ufficio postale di Albissola Marina, prelievo di euro 600,00;
- alle ore 11,54 del 13.04.2014 mediante un acquisto presso l'esercizio commerciale Promosport dell'importo di € 864,40, come anche da doc. 6 convenuta che si rammostra al teste, o (vero che) che: le due operazioni dispositive di cui sopra venivano richieste ed effettuate tramite corretta digitazione del codice segreto PIN relativo alla "Carta _____ n. _____".

14) in data 29.04.2014 la signora _____ presentava reclamo per disconoscimento operazioni presso l'ufficio postale Milano 79, come anche da doc. 7 convenuta che si rammostra al teste;

15) La carta _____ n. _____ rilasciata alla signora _____ a dotata di funzionalità contactless che, solo per pagamenti fino a 25,00 euro, consentiva di non digitare il PIN o di firmare lo scontrino, come anche da doc. 8 convenuta che si rammostra al teste.

Si indicano a testi:

domiciliati per l'incombente presso _____

_____ aa: risiedendo detti testi in Roma, si richiede che l'assunzione della prova sia delegata, ai sensi dell'art. 203 c.p.c., al G.d.P. di Roma.

Ci si oppone ad ogni eventuale tardiva avversa istanza istruttoria in quanto da ritenersi inammissibile, inconferente, valutativa ed irrilevante ai fini del decidere.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni di controparte.

Milano, 11 giugno 2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierna attrice, ha provato di aver esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione nei confronti di _____, per essersi concluso con un verbale di mancata partecipazione considerato che l'odierna convenuta ha ritenuto di non prendervi parte (doc. 1)

Non risulta controverso che in data 13.04.14 la sig.ra _____ trovava a Celle Ligure e tra le ore 11.00 e le ore 14.00, subiva il furto della borsa e quindi della carta _____ n.

_____, custodita all'interno della propria auto regolarmente chiusa (ma con il cristallo scassinato) – che era dotata della tecnologia Contactless, che consente, ove i terminali siano abilitati, di effettuare pagamenti senza bisogno di digitare PIN o firmare ricevute, ma avvicinando la stessa _____ un lettore per importi fino a 25,00 Euro, dovendosi considerare che – notoriamente – Hacker espertissimi per tali eventi- dispongono il sistema per decodificare il codice. 

Resasene conto provvedeva immediatamente al blocco telefonico della _____ n. _____, dopodiché si recava presso la stazione dei Carabinieri di Milano, luogo di sua residenza, dove vi si recava il 14.04.2014 (doc.2).

In data 18.04.14, presa visione dell'elenco "movimento" del proprio conto corrente, l'attrice si avvedeva di due transazioni per l'importo complessivo di € 1.664,00 di cui una di € 600,00 avvenuta alle ore 11.31 presso uno sportello automatico _____ e l'altra di € 864,00 avvenuta alle ore 11.54 presso un gestore da lei non compiute: per l'effetto, il 18.04.14 denunciava l'accaduto, presentando un'integrazione alla precedente denuncia sporta presso i Carabinieri, ed il 29.04.14 formalizzava reclamo per il loro disconoscimento (doc. 3/4/5).

Con la lettera del 29.05.14 (doc. 6) l'odierna convenuta respingeva la richiesta di rimborso formulata dall'attrice e, a seguito di convocazione per l'incontro di mediazione fissato per il 24.07.14 avanti l'organismo di mediazione la ME.CO srl mediazione-conciliazione, comunicava di non volere partecipare.

La disciplina dello strumento di pagamento per cui è causa, definito anche "moneta elettronica" è contenuta nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, denominato "*Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, è che abroga la direttiva 97/5/CE*" (doc.5bis).

Nel caso specifico dell'utilizzo fraudolento della carta, a fronte della denuncia del cliente e del disconoscimento delle spese addebitate, l'intermediario deve rimborsare allo stesso le somme; in base all'art. 12, infatti, salvo il caso in cui il cliente abbia agito in modo fraudolento, e vi siano ipotesi di dolo o colpa grave, l'utilizzatore non può sopportare alcuna perdita economica, se non per un massimo di 150 euro nel caso di perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento prima di aver bloccato la carta.

In base all'art. 11, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento deve rimborsare al pagatore l'importo dell'operazione medesima.

Si condividono le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario che in casi analoghi a quello per cui è causa ha riconosciuto le pretese del cliente condannando l'intermediario al pagamento delle somme di cui alle operazioni disconosciute in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 11/10 (doc. 7/8/9). La convenuta – su cui incombeva l'onere – non ha provato – se non per affermazioni assertive – che la Sig.ra . ha ceduto, nemmeno temporaneamente, la carta a terzi ed ha rivelato ad alcuno il codice personale segreto.

Ne ha provato la stessa non abbia osservato un comportamento diligente, tenuto conto che la borsa era stata accuratamente conservata in auto e che la stessa era stata scassinata, per cui si deve escludere la colpa grave del cliente. Si deve invece ritenere che

, nei rapporti contrattuali con il clienti, *“risponde secondo le regole del mandato”* (art. 1856 c.c.) e la diligenza a cui è tenuta va valutata con particolare rigore: come più volte statuito dalla giurisprudenza, anche della Suprema Corte, *“la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente e richiede”* (Cass., sez. I civile, 24 settembre 2009, n. 20543).

In particolare, e con specifico riferimento all'utilizzazione di servizi e strumenti con funzione di pagamento o altra, che si avvalgono di mezzi meccanici o elettronici, *“non può essere omessa (...) la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio (...); infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici*

della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere" (cfr. Cass., sez. I civile 12 giugno 2007 n. 13777).

Si condivide la decisione n. 665 del 02 luglio 2010 dell'Arbitro Bancario Finanziario con cui risulta statuito che *"E' infatti dato acquisto, anche negli ambienti bancari (cfr. Rapporto ABI CIPA CNIPA sul furto di identità elettronica tramite internet, Bancaria editrice, 2006, p. 23 ss.), quello secondo cui, allo stato delle conoscenze tecnologiche, non si può affatto escludere la possibilità della sottrazione al cliente, da parte del terzo frodatore, dei codici identificativi attribuiti al primo per l'accesso ai servizi bancari online o per l'utilizzo di strumenti di pagamento, senza che al comportamento del cliente possa riconoscersi alcuna efficienza causale nella produzione del fatto illecito"* ("Furto dei codici d'accesso").

Nel merito non risulta controverso che l'attrice alle ore 1502 ha chiesto telefonicamente il blocco della carta (Comparsa di Costituzione e Risposta della convenuta pag. 3 cap. 6), appena ritornata a prelevare l'auto trovata scassinata. Di certo poteva legittimamente in buona fede confidare nelle "difese tecnologiche" garantite da . . . , che – d'altra parte – non ha in alcun modo provato la sussistenza di dolo, oppure da colpa grave dell'attrice, né ha provato – malgrado illatorie asserzioni – che quest'ultima conservasse il codice PIN identificativo nella borsa, addirittura allegato alla carta. Al riguardo si osserva che anche nell'ipotesi non provata che l'attrice avesse conservato il PIN unitamente alla carta Postamat – ma ciò risulta provato – l'Arbitro Bancario Finanziario con decisione n. 3025 del 19.09.2012 – condivisa nel presente giudizio – ha deciso che: *"Certamente la mera circostanza che sia stato utilizzato il dispositivo di sicurezza dell'utente non può configurare una grave negligenza. In tale senso oggi dispone – in modo inequivocabile – il secondo comma dell'art. 10 d.lgs n. 11/2010, secondo il quale l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7"*.

L'Arbitro Bancario Finanziario prosegue statuendo che: *"la funzione dell'art. 10, comma 2, citato è proprio quella di escludere prove presuntive, in particolare di escludere l'esistenza dell'autorizzazione del cliente per il solo fatto che sia stato impiegato uno strumento di pagamento dello stesso accompagnato dalla corrente modalità di funzionamento"*.

Il dettato dell'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 11/2010, pertanto, dispone che il solo compimento dell'operazione fraudolenta non costituisce "di per se" e "necessariamente" prova della colpa grave dell'utilizzatore e da ciò ne consegue che è vietata la presunzione relativa all'affermazione della colpa grave esclusivamente collegata all'utilizzo della carta.

L'indirizzo oramai costante dell'Arbitro bancario finanziario, che più volte è stato investito della decisione di casi analoghi a quello per cui è causa, pronunciandosi a favore dei clienti derubati (doc. 8/9/10), e di ritenere che non si può automaticamente presumere che il furto, e il successivo prelievo dal conto, sia sempre la diretta e immediata conseguenza dell'incuria, da parte del titolare, nella conservazione delle carte e del Pin, anche nella classica ipotesi dei finestrini dell'auto trovati rotti e del furto delle borse nel portabagagli dove erano conservati i documenti, ma c'è sempre bisogno di una prova concreta in tal senso, prova che, come detto, deve essere fornita dall'intermediario e quindi, nel caso di specie da

Con la decisione n. 3025 del 19.09.2012 l'Arbitro ha affermato che *"il legislatore ha disposto che il rischio inerente all'utilizzazione di mezzi di pagamento debba ricadere completamente sull'intermediario, in ragione della professionalità e capacità di gestione dei rischi inerenti all'utilizzo di strumenti valutati aprioristicamente quale "pericolosi", salvo l'importo di € 150,00 richiesto in maniera fissa al cliente quale contributo alle perdite, somma che pertanto dovrà essere riconosciuta alla banca"* e che *"la grave negligenza (nella custodia del PIN) deve certamente essere provata dal prestatore del servizio, che quindi sarà tenuto ad allegare fatti che supportino tale qualificazione, vale a dire fornire la prova liquida della colpa grave"*, con netta esclusione di Note¹ prove presuntive."

Nel merito la domanda è fondata deve essere accolta.

L'attore ha fornito la prova dei fatti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciandosi sulla domanda, ogni altra istanza e deduzione respinta, così

in persona del
della Sig.ra

- Milano, 16 luglio 2015

Avv. Margherita Franco

GIUDICE DI PACE
Avv. Margherita Franco



